

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4206

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati CASTELLUCCI, BALDELLI e FORLANI**

*Presentata il 26 ottobre 1962*

**Estensione della legge 13 giugno 1961, n. 526,  
a Comuni classificati montani, in particolari condizioni**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la recente legge 13 giugno 1961, n. 526, si è inteso, fra l'altro, dirimere la controversa interpretazione della norma recata dal penultimo comma dell'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, che recita testualmente: « sono riconosciute di diritto località economicamente depresse, senza la deliberazione prevista dal comma precedente, i territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991 ». Infatti il Ministero delle finanze, richiamandosi ai commi precedenti dello stesso articolo, si era sempre rifiutato, in contrasto con la più corrente interpretazione assunta anche dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno e per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale, di concedere le esenzioni dai tributi diretti sul reddito alle nuove imprese artigiane e piccolo-industriali che si fossero costituite nei territori dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, pur classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991.

La legge 13 giugno 1961, n. 526, riparò tale anomalo trattamento per i comuni montani con popolazione tra i 10.000 e i 20.000 abitanti, lasciando tuttavia scoperti i comuni superiori ai 20.000 abitanti, che hanno nel frattempo subito un aggravamento delle condizioni economiche dei propri territori, già da lungo tempo percossi da una crisi di decadimento del sistema economico locale.

Dagli atti della discussione della legge n. 526, nelle rispettive Commissioni Finanze

e Tesoro della Camera prima e del Senato poi, risultano con chiarezza inoppugnabile i motivi che portarono alla estensione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e altresì quelli, certamente non equi, che limitarono il beneficio ai comuni montani inferiori ai 20.000 abitanti e che fu giocoforza accettare per non pregiudicare la conclusione della legge stessa.

Ora è di tutta e sempre maggiore evidenza, senza ripetere considerazioni ovvie e d'altronde contenute nei ricordati atti della legge n. 526, come le già gravi condizioni economiche e sociali di alcuni comuni, il cui territorio giace per intero in zone prettamente montane e tutt'ora esclusi, per ragione del limite di popolazione, dai menzionati pur modesti benefici fiscali ( che costituiscono però un incentivo rivelatosi opportuno ed efficace per operatori di buona volontà), siano divenute insostenibili, attesa l'attrazione di imprenditori e di capitali esercitata da comuni limitrofi o vicini, montani o no, che, per il solo fatto di avere una popolazione inferiore rispettivamente ai 20.000 e ai 10.000 abitanti, ammessi a godere dei benefici in parola, anche quando, per i comuni non montani, le condizioni economiche erano meno disagiate, se non prospere, di quelle dei territori montani.

Del resto queste situazioni, dopo l'emanazione della legge n. 526, sono rimaste molto

circoscritte e facilmente individuabili, onde è necessario ed urgente provvedere, per senso di giustizia e di equità, nell'attesa che il nuovo organico e coordinato provvedimento legislativo per le aree depresse dell'Italia centrale e settentrionale, che è già davanti alla Camera (atto n. 3719) possa trovare una via per la sua approvazione, ancora imprevedibile per causa dei notevoli impegni finanziari che comporta.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla Camera, in vista del provvedimento più generale su ricordato e tenuto conto delle future lievi ripercussioni finanziarie sulle entrate dello Stato, tende a limitare ai casi più urgenti e indifferibili la estensione dei benefici fiscali in oggetto, ponendo le due combinate condizioni limitative, che sostanzialmente esprimono il carattere di necessità economiche e sociali dei territori considerati.

La prima condizione limitativa riguarda la positura dell'intera circoscrizione amministrativa dei comuni, che deve essere compresa in territorio classificato totalmente montano, escludendosi perciò la estensione della norma agevolativa alle porzioni di comuni, anche se queste costituiscano entità censuarie separate (i cosiddetti comuni censuari). La seconda consiste nel limite di popolazione del centro urbano del comune, che non deve

superare i 20.000 abitanti di popolazione residente.

Da un'indagine eseguita presso gli organi competenti (Commissione censuaria centrale, ecc.) i comuni totalmente montani dell'Italia centrale e settentrionale (al di fuori dell'area della Cassa per il Mezzogiorno) con popolazione residente superiore ai 20.000 abitanti, sarebbero in tutto quattro, di cui uno fra i 20.000 e i 30.000 abitanti e tre oltre i 30.000 abitanti. E fra essi basti considerare la grama situazione economica dei comuni di Fabriano in provincia di Ancona e Gubbio e Città di Castello in provincia di Perugia che giacciono sugli opposti versanti dell'Appennino marchigiano-umbro, con superficie sterminata, impervia e miserrima, la cui popolazione ha abbandonato le ingrate campagne, emigrando in altre regioni o all'estero, quando non ha potuto rifugiarsi nei rispettivi capoluoghi resi incapaci di trattenerla per il ristagno delle attività economiche.

Onorevoli colleghi, abbiamo voluto limitare ai casi di più immediata necessità la portata di questa proposta, allo scopo di evitare preoccupazioni d'indole finanziaria e, a un tempo, avere il consenso della Camera per l'urgente *iter* legislativo. Ci lusinghiamo pertanto di ottenere la vostra approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

La disposizione prevista dalla legge 13 giugno 1961, n. 526, concernente il riconoscimento di diritto dei territori classificati montani ai fini della legge 25 luglio 1952, n. 991, come località economicamente depresse, è estesa ai comuni con popolazione residente superiore ai ventimila abitanti, ma limitatamente a quelli il cui territorio sia totalmente classificato montano a tenore dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, e il cui capoluogo non ecceda i 20.000 abitanti di popolazione residente.

Nella circoscrizione amministrativa di tali comuni montani si applicano tutte le provvidenze disposte con l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni e integrazioni.